

Verona, 13/12/2021

Spett.le Cliente

Oggetto: Le principali novità fiscali della Legge di Bilancio 2022

Nella seduta di mercoledì 29 dicembre 2021, grazie alla fiducia ottenuta alla Camera con 414 voti favorevoli e 47 contrari, il Parlamento ha licenziato definitivamente il DDL della cd. Legge di bilancio 2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022).

Si tratta di un nutrito pacchetto di complessivi 1.013 commi, tra cui molte sono le novità fiscali e di aiuti alle imprese, riepilogati in maniera sintetica nella presente Circolare.

Con la presente, cogliamo l'occasione per porgere i nostri auguri per un felice Anno Nuovo.

EFREM FERMO BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
CONSULENTE DEL LAVORO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

RIFORMA DELL'IRPEF

Comma 2

Il **comma 2** affronta la cd. **Riforma dell'IRPEF modificando la tassazione delle persone fisiche** sia dal punto di vista di scaglioni di reddito e aliquote, sia delle relative detrazioni per lavoratori dipendenti, autonomi e per i pensionati apportando numerose modifiche.

In particolare, nel testo unico delle imposte sui redditi l'imposta lorda è determinata **applicando al reddito complessivo**, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito

SCAGLIONI DI REDDITO	LEGGE DI BILANCIO 2022	DISCIPLINA PREVIGENTE
fino a 15.000 euro	23 %	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	25 %	27%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35 %	38% oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro
oltre 50.000 euro	43 %	* oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro:41% *oltre 75.000 euro, 43 %

[Qui calcolo-irpef-versione-1.xlsx](#) un tool in excel per simulare la differenza del carico fiscale senza considerare le detrazioni

Detrazione redditi lavoro dipendente

Comma 2

Per quanto riguarda la detrazione spettante per redditi da lavoro dipendente, rispetto al regime previgente sono apportate le seguenti modifiche:

- ◆ viene **ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 euro**. Per tali redditi rimane ferma la misura di 1.880 euro della detrazione;
- ◆ con riferimento alla seconda soglia di reddito, che passa da 15.000 a 28.000 euro, **la misura della detrazione base passa da 978 a 1.910 euro**,
- ◆ la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la **detrazione è ridotta da 55.000 a 50.000 euro**. La detrazione base, per tali redditi, **passa da 978 a 1.910 euro**. Essa

ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;

- ◆ si prevede un **aumento di 65 euro della detrazione applicabile**, specificamente, alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro.

Detrazione redditi da pensione

Comma 2

Per quanto riguarda la detrazione spettante per redditi da pensione, rispetto al regime previgente sono apportate le seguenti modifiche:

- ◆ con riferimento la **prima soglia di reddito per cui spetta la detrazione**, essa è **elevata da 8.000 a 8.500 euro**. Per tale soglia, la detrazione viene innalzata da 1.880 a 1995 euro, con una misura minima di detrazione che passa 690 a 713 euro;
- ◆ per quanto concerne la **seconda soglia di reddito essa viene portata da 15.000 a 28.000 euro**. Per tale soglia, **si riduce da 1.297 a 700 euro la detrazione base**;
- ◆ la **terza e ultima soglia**, oltre la quale non spetta la detrazione, **viene abbassata da 55.000 a 50.000 euro**. Con riferimento a tale terza soglia, la base di calcolo della detrazione d'imposta per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro si abbassa da 1.297 a 700 euro. La detrazione è pari a 700 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;
- ◆ si prevede uno **specifico aumento della detrazione, pari a 50 euro**, nella fascia di reddito compresa tra 25.000 e 29.000 euro.

Detrazione redditi da lavoro autonomo

Comma 2

Per quanto riguarda la detrazione spettante per redditi da lavoro autonomo e assimilati, rispetto al regime previgente sono apportate le seguenti modifiche:

- ◆ viene **umentata da 1.104 euro a 1.265 euro** la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da 4.800 euro a 5.500 euro;
- ◆ viene **introdotta una ulteriore soglia di reddito** (superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro) con una detrazione è pari a 500 euro, aumentata di una somma pari a 765 euro per un reddito pari 5.500 euro, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia dei 28.000 euro;
- ◆ viene **rimodulata l'ultima soglia di reddito**, ora compresa tra i 28.000 euro e 50.000 euro in base alla quale spetta la detrazione nell'importo massimo di 500 euro per un reddito pari a 28.000 euro, riducendosi progressivamente fino ad annullarsi raggiunti i 50.000 euro;

- ◆ viene previsto un **aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro** per la fascia di reddito superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro

Nel complesso può ritenersi che, secondo le prime stime, la legge di bilancio abbia favorito una riduzione dell'IRPEF dovuta, sia per i dipendenti che per i pensionati e i lavoratori autonomi: sono favoriti soprattutto i contribuenti nella fascia di reddito 28.000 € – 50.000 €.

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Comma 3

Questo comma modifica il cd. **Bonus 100 euro** cioè la **somma a titolo di trattamento integrativo in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente** e redditi assimilati, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.

In particolare, viene **disposta la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus.**

La norma riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: **la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda.**

NUOVA DISCIPLINA	DISCIPLINA PREVIGENTE
Bonus 100 euro spetta: <ul style="list-style-type: none"> ◆ fino a 15.000 euro ◆ nella fascia di redditi 15.000-28.000 euro solo in presenza di determinate condizioni 	Bonus 100 euro spetta fino a 28.000 euro di reddito

ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE

Comma 8

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il 2022, **l'IRAP l'imposta regionale sulle attività produttive non è dovuta dalle persone fisiche**

- ◆ esercenti attività commerciali
- ◆ ed esercenti arti e professioni.

EFREM FERMO BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
CONSULENTE DEL LAVORO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI DECORRENZA PER PLASTIC TAX E SUGAR TAX

Comma 12

Questo comma slitta di un ulteriore anno la decorrenza delle disposizioni su plastic tax e sugar tax, che diventa così il 1° gennaio 2023.

ALIQUOTA IVA 10% PER I PRODOTTI PER L'IGIENE FEMMINILE NON COMPOSTABILI

Comma 13

Questo comma si occupa della cd. Tampon tax, cioè l'aliquota IVA per i prodotti per l'igiene femminile. In particolare, vengono ricompresi tra i beni che usufruiscono dell'IVA ridotta al 10% (passando dalla precedente aliquota ordinaria del 22%) i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile. Si ricorda che in questo modo sono presenti due differenti aliquote:

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE DELL'IGIENE FEMMINILE COMPOSTABILI O LAVABILI E LE COPPETTE MESTRUALI	Aliquota IVA del 5 %
PRODOTTI ASSORBENTI E TAMPONI, DESTINATI ALLA PROTEZIONE DELL'IGIENE FEMMINILE NON COMPOSTABILI O LAVABILI	Aliquota IVA del 10 %

ESENZIONE BOLLO SU CERTIFICAZIONI DIGITALI

Comma 24

Questo comma **estende all'anno 2022** l'esenzione

- ◆ **dell'imposta di bollo**
- ◆ **e dei diritti di segreteria**

per i **certificati anagrafici** rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021.

PROROGA SUPERBONUS

Comma 28

Il comma 28 introduce la **proroga del Superbonus 110%** prevista per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli antisismici. Ecco le principali novità:

- ◆ **per i condomini, le persone fisiche** (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, **viene prevista una proroga al 2025** con una **progressiva diminuzione della percentuale di detrazione** che passa dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

PERCENTUALE DI DETRAZIONE	DATA DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE
110%	Spese sostenute entro il 31.12.2023
70%	Spese sostenute entro il 31.12.2024
65%	Spese sostenute entro il 31.12.2025

- ◆ Viene previsto che per gli **interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche**, l'agevolazione fiscale spetta anche per le **spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo** (senza più riferimento al valore ISEE).
- ◆ la detrazione è da **ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali** di pari importo per la parte di **spese sostenuta dal 1° gennaio 2022**.
- ◆ È previsto che le **proroghe** si applicano **anche per la realizzazione degli interventi trainati**.
- ◆ Viene prorogata al **31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura** al posto della detrazione fiscale per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.
- ◆ è prorogata la possibilità di avvalersi del 110% anche per le cooperative di **abitazione a proprietà indivisa fino al 30 giugno 2023**. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60% dell'intervento complessivo, **la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023** (analogamente a quanto già previsto per gli IACP).
- ◆ vengono **soppressi i termini specifici** previsti per l'applicazione della **detrazione al 110%** nei casi di **installazione di impianti solari fotovoltaici** (31 dicembre 2021) nonché per gli

interventi di **installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici (30 giugno 2022).

- ◆ viene **soppressa la norma che riconosceva la detrazione** per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 **solamente in presenza** di determinate condizioni (comunicazione **CILA e titolo ricostruzione edifici**).
- ◆ Viene **stabilito che i prezzi** individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 **si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. In particolare:**
 - ✓ interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (cd. **sismabonus**);
 - ✓ interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (cd. **bonus facciate**);
 - ✓ interventi di **recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica** degli edifici.
- ◆ sono state **trasfuse nel provvedimento in esame le norme del D.L. Anti-Frodi** che:
 - ✓ **estendono l'obbligo del visto di conformità** anche al caso in cui il **c.d. Superbonus** sia **utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi** con alcune eccezioni. Si segnala che **le spese per il rilascio del visto di conformità rientrano, tra le spese detraibili.**
 - ✓ dispongono che **per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento oltre ai prezzi individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020** anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

DETRAZIONI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

comma 29

Il comma 29 **proroga**:

- ◆ **agli anni 2022, 2023 e 2024** la facoltà dei contribuenti di **usufruire delle detrazioni fiscali** concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, **alternativamente**:
 - ✓ sotto forma di **sconto in fattura**
 - ✓ o **credito d'imposta cedibile** anche a banche e intermediari finanziari;
- ◆ al **31 dicembre 2025** la facoltà di **optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura**, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti

EFREM FERMO BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
CONSULENTE DEL LAVORO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

dal cd. Superbonus

- ◆ Viene **introdotto l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto** in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi **diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%** (interventi minori ma con alcune eccezioni) e **l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi**, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

INTERVENTI SOTTOSPOSTI ALL'OBBLIGO	INTERVENTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO
<ul style="list-style-type: none">◆ interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica,◆ interventi di adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus),◆ interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate),◆ interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.	<ul style="list-style-type: none">◆ gli interventi di cd. edilizia libera¹◆ gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

Si ricorda che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento.

- ◆ tra gli interventi per cui è **possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto** in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla **realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.**

Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti

Comma 30

La norma riconosce **all'Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere**, per un periodo non superiore a trenta giorni, **l'efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l'esercizio dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura**, nei casi in cui vengano riscontrati

¹ ai sensi dell'articolo 6 del TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 20021), del D.M. 2 marzo 2018 (glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale

particolari profili di rischio.

Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia

Comma 37

Il comma 37 dispone la **proroga fino al 31 dicembre 2024** delle detrazioni spettanti per:

- ◆ La detrazione al **65%** per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (**c.d. ecobonus**)
- ◆ le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro)
- ◆ la detrazione nella misura del **50%** per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
- ◆ le spese sostenute per **l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici**. Per tali ultime spese la norma riduce l'importo massimo detraibile, fissandolo **nella misura di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024**
- ◆ la detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Proroga Bonus verde

Comma 38

La norma proroga fino al 2024 il cd. Bonus verde, l'agevolazione fiscale al **36% nel limite di spesa di 5.000 euro annui** inerente:

- ◆ **la sistemazione a verde** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- ◆ **la realizzazione di coperture a verde** e di giardini pensili;
- ◆ interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo
- ◆ **spese di progettazione e manutenzione connesse** all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

Modifiche al bonus facciate

Comma 39

La norma **estende al 2022 l'applicazione del cd "bonus facciate"** per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, **riducendo però dal 90% al 60% la percentuale di detraibilità.**

PERCENTUALE BONUS FACCIATE 2022	60%
--	-----

Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche

Comma 42

Il comma 42 **introduce una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.** In particolare:

- ◆ ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una **detrazione dall'imposta lorda**, fino a concorrenza del suo ammontare, per le **spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.**
- ◆ La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali** di pari importo, spetta **nella misura del 75%** delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

50.000 euro	per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
40.000 euro	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
30.000 euro	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

- ✓ spetta anche per gli **interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari** funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
- ◆ anche a tale agevolazione è **applicabile la disciplina in materia di opzione per la**

cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI "TRANSIZIONE 4.0"

Comma 44

Prorogata e rimodulata la disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**.

Fermo restando quanto già previsto per il 2022, il comma in esame si rivolge alle disposizioni previste dal 2023 al 2025: più precisamente agli investimenti effettuati in **beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0** a decorrere:

- ◆ dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025,
- ◆ oppure entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Riepiloghiamo nelle seguenti tabelle le percentuali in vigore per il 2022 e le nuove percentuali introdotte per il triennio successivo:

BENI MATERIALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIA 4.0 (allegato A annesso alla legge di bilancio 2017)		
% Credito d'imposta		Quota d'investimento (milioni di euro)
% 2022 ²	Nuova % 2023* - 2025*	
40%	20%	fino a 2,5
20%	10%	2,5 < investimento ≤ 10
10%	5%	10 < investimento ≤ 20

² ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

* Come detto in premessa, il periodo indicato nella colonna comprende anche il semestre successivo all'anno di riferimento a condizione che entro la data del 31 dicembre il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

BENI IMMATERIALI CONNESSI A BENI MATERIALI "INDUSTRIA 4.0"
(allegato B annesso alla legge di bilancio 2017)

Periodo*	Limite spese ammissibili	Credito d'imposta
dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023	1 milione di euro	20%
2024		15%
2025		10%

CREDITO D'IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E IN ALTRE ATTIVITÀ INNOVATIVE

Comma 45

Il comma in commento modifica ed estende la disciplina del **credito d'imposta** per gli investimenti **in ricerca e sviluppo**, in **transizione ecologica**, in **innovazione tecnologica 4.0** e in **altre attività innovative**. La proroga **dei benefici** oltre il 2022 opera con **tempistiche, misure e limiti massimi differenziati**, a seconda della tipologia di investimenti. **Per l'anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo** disposto dalla legislazione vigente.

Riepiloghiamo nella seguente tabella le conferme e le novità introdotte in termini di percentuali, limiti massimi dell'investimento e periodo di validità dell'agevolazione.

Crediti d'imposta per attività di:	2022		2023		2024		2025		Fino al 2031	
	%	Limite massimo	%	Limite massimo						
Ricerca & Sviluppo	20	4 mln	10	5 mln	10	5 mln	10	5 mln	10	5 mln
Innovazione tecnologica	10	2 mln	10	2 mln	5	2 mln	5	2 mln	-	-
Innovazione tecnologica per progetti e per processi Transizione ecologica Innovazione digitale 4.0	15	2 mln	10	4 mln	5	4 mln	5	4 mln	-	-
Design e ideazione	10	2 mln	10	2 mln	5	2 mln	5	2 mln	-	-

EFREM FERMO BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
CONSULENTE DEL LAVORO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

estetica e attività relative ai software										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "NUOVA SABATINI"

Commi 47 - 48

Oltre **all'aumento dell'autorizzazione di spesa** prevista per la concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata **"Nuova Sabatini"**, viene **reintrodotta la regola per cui il contributo sia erogato "in più quote"** determinate con il decreto ministeriale; il contributo **"potrà" essere erogato in un'unica soluzione solo** nel caso in cui il **finanziamento** sia di importo **non superiore a 200.000 euro**.

FONDO DI GARANZIA PMI

Commi 53 - 58

Prorogata **al 30 giugno 2022** l'operatività dell'intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI³, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID.

Contestualmente, tale disciplina straordinaria, viene ridimensionata in una logica di graduale eliminazione, ed in particolare:

- ◆ a decorrere **dal 1° aprile 2022**, le **garanzie straordinarie del Fondo non sono più concesse a titolo gratuito** ma previo pagamento di una **commissione** da versare al Fondo stesso;
- ◆ dal 1° gennaio 2022, viene portata dal 90% all'80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della garanzia si prevede, dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione.

Prorogata anche al 30 giugno 2022 l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli **enti non commerciali**.

Per le richieste di ammissione alla garanzia presentate **dal 1° luglio 2022**, **non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo**.

Nel periodo tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune

³ previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020

eccezioni.

Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese

Comma 59

Prorogata al **30 giugno 2022** la disciplina sull'**intervento straordinario in garanzia di SACE** a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "**Garanzia Italia**").

Prorogata anche l'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle **imprese, cd. mid-cap**, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo Gasparrini

Comma 62

La disposizione stabilisce che si applichino **fino al 31 dicembre 2022** le norme concernenti il "**Fondo Gasparrini**".

Il **Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato esteso**, a seguito della pandemia, **a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori** a condizione che tali soggetti autocertifichino di aver registrato

- ◆ in un **trimestre successivo al 21 febbraio 2020** e precedente la domanda,
 - ◆ oppure nel **minor lasso di tempo** intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data di presentazione della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre,
- un calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019.**

Modifiche a disciplina per le aggregazioni tra imprese

Commi 70 - 71

Con i commi 70 e 71 della legge di bilancio 2022 si interviene sulla normativa relativa alle **aggregazioni tra imprese**, tramite modifica:

- ◆ del "**bonus aggregazioni**" di cui al **D.L. 34/2019** – che garantisce il **riconoscimento fiscale gratuito** dei **maggiori valori** di iscrizione per i **beni** dei soggetti che risultano da alcune "**operazioni straordinarie**"⁴;
- ◆ dell'**incentivo** di cui alle **Legge 178/2020** – sulla **trasformazione in credito di imposta** di talune poste iscritte in bilancio a titolo di "**attività per imposte anticipate**" (c.d. "**DTA**").

⁴ fusione, scissione e conferimento d'azienda (o di ramo).

Con riferimento al **“bonus aggregazioni”** del D.L. 34/2019, la legge di bilancio **riduce l’orizzonte temporale di effettuazione delle operazioni straordinarie**: è infatti possibile usufruire dell’agevolazione in esame **solamente per le operazioni perfezionate entro il 31.12.2021**.

La legge di bilancio interviene poi sulla misura agevolativa di cui alla Legge 178/2020, con diverse modifiche tra cui **l’allungamento del periodo nel quale è possibile effettuare le operazioni straordinarie**, che dovranno essere **“deliberate”**, dall’organo di competenza, **nel periodo 01.01.2021-30.06.2022**.

Nuove disposizioni sul reddito di cittadinanza

Commi 73 - 83

Nella legge di bilancio 2022 il Reddito di cittadinanza viene rifinanziato con circa 8,5 miliardi di euro per il periodo 2022-2029, ma con varie novità.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA

(Quota 102)

Comma 87

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, istitutivo di Quota 100 viene modificato per cui i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva per il **pensionamento anticipato** sono rideterminati in:

- ◆ **64 anni di età anagrafica e**
- ◆ **38 anni di anzianità contributiva**

per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022.

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente.

Modifiche alla disciplina dell’APE sociale

Commi 91 - 93

L’articolo **proroga la durata della disciplina dell’APE SOCIALE⁵ per tutto il 2022** e modifica i requisiti per l’accesso per:

- ◆ **gli operai edili,**
- ◆ **i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e**

⁵ Anticipo pensionistico con indennità a carico dello Stato per categorie svantaggiate -articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

- ◆ **i conduttori di impianti** per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3):

per i quali il **requisito dell'anzianità contributiva scende da 36 a 32 anni**.

Viene **inoltre modificato l'elenco dei lavori pesanti e gravosi** che hanno accesso all'APE sociale. Il nuovo elenco comprende le seguenti attività lavorative:

Lavori pesanti e gravosi che hanno diritto di accesso all'APE sociale	
CODICE ISTAT	ATTIVITÀ
2.6.4.	Professori scuola primaria, pre-primaria e assimilate
3.2.1	Tecnici della salute
4.3.1.2	Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1.	Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3	Operatori della cura estetica
5.4.4.	Professioni qualificate nei servizi alla persona e assimilati
6	Artigiani operati specializzati agricoltori
7.1.1.	Conduttori di impianti e macchinari estrazione e trattamento dei minerali
7.1.2	Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3	Conduttori di forni e impianti per la lavorazione del vetro, ceramica e assimilati
7.1.4	Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5	Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6	Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1	Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2	Conduttori di forni e di impianti per il trattamento termico dei minerali

7.2.	Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3	Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4	Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3	Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4	Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2	Portantini e professioni assimilate
8.3	Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4	Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

Infine, viene eliminata la finestra di tre mesi per la decorrenza del diritto a pensione rispetto al momento di maturazione dei requisiti.

PROROGA OPZIONE DONNA

Comma 94

La data di maturazione dei requisiti per il pensionamento anticipato prevista dall'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, **cd. Opzione Donna** viene **prorogata alla data del 31 dicembre 2021**.



Si può accedere anche successivamente alla scadenza del regime opzionale, dopo l'apertura della finestra mobile.

Opzione Donna

**Proroga al
31.12.2021**

REQUISITI NECESSARI AL 31.12.2021

- ♦ 58 anni lavoratrici dipendenti o 59 per lavoratrici autonome
- ♦ 35 anni contributi (obbligatori, volontari da riscatto o figurativi)
- ♦ Finestra mobile di attesa per la decorrenza 12 mesi per le dipendenti - 18 mesi per le autonome

EFREM FERMO BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
CONSULENTE DEL LAVORO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

GESTIONE INPGI GIORNALISTI DIPENDENTI TRASFERITA AD INPS

Commi 103-118

Per garantire la tutela previdenziale dei giornalisti dal 1°luglio 2022 le **funzioni svolte finora dall'INPGI in regime sostitutivo delle forme di previdenza obbligatoria sono trasferite all'INPS**. Il regime pensionistico dei giornalisti professionisti e pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni INAIL continua a essere gestita secondo il regolamento INPGI mentre dal 1° Gennaio 2024 si applicherà la disciplina prevista per il fondo FPLD.

ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE LAVORATORI IMPRESE IN CRISI

Comma 119

L'esonero contributivo triennale totale previsto dall'art. 1 comma 10 L. n. 178 2020 viene riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono nel corso del 2022:

- ◆ con contratto a tempo indeterminato,
- ◆ lavoratori, senza limite di età, impiegati in aziende per le quali sia aperto un tavolo presso il MISE.

FONDO PER INTEGRAZIONE SALARIALE COVID 19

Comma 120

Vengono stanziati presso il Ministero del lavoro **ulteriori 700 milioni per eventuali nuovi interventi di integrazione salariale in deroga**, connessi all'emergenza COVID 19, **per l'anno 2022**.

Sconto contributivo lavoratori dipendenti

Comma 121

Riduzione aliquota contributiva IVS 2022

Riduzione aliquota contributiva IVS 2022		
BENEFICIARI	Lavoratori dipendenti con retribuzione inferiore a 2.692 euro di imponibile mensile,	in tutti i settori produttivi tranne il lavoro domestico

EFREM FERMO BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
CONSULENTE DEL LAVORO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

MISURA RIDUZIONE	0,8%	
------------------	------	--

PROROGA DELLE MISURE IN FAVORE DELL'ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE

Commi 151-153

Prorogati al **31 dicembre 2022** (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento:

- ◆ di taluni benefici a valere sul **Fondo di garanzia per la prima casa**
- ◆ delle **agevolazioni per l'acquisto della prima casa** già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. "**prima casa under 36**").

DETRAZIONI FISCALI LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI

Comma 155

Molte le modifiche apportate alle detrazioni fiscali collegate a locazioni stipulate dai giovani. In particolare:

- ◆ viene elevato il **requisito anagrafico** per usufruire della detrazione anche **dai 30 ai 31 anni non compiuti**;
- ◆ si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto anche una **porzione dell'unità immobiliare** e non solo, dunque, l'intera unità;
- ◆ si eleva il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre **ai primi quattro anni di contratto**;
- ◆ si chiarisce che l'immobile per cui spetta l'agevolazione deve essere adibito a **residenza del locatario**, invece di abitazione principale dello stesso;
- ◆ si eleva l'importo della detrazione spettante da 300 a **991,6 euro** oppure, se superiore, si chiarisce che essa spetti in misura pari al **20% dell'ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro** di detrazione.

Resta fermo che, per usufruire del beneficio, è necessario stipulare un contratto di **locazione a canone concordato** e che l'immobile adibito a residenza del locatario sia diversa dall'abitazione principale dei genitori.

Rimane anche fermo il vigente limite di reddito, per cui la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a **15.493,71 euro**.

EFREM FERMO BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
CONSULENTE DEL LAVORO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT

Commi 185-187 e 190

Estesa **all'anno 2022** la possibilità di fruire del **credito d'imposta per le erogazioni liberali** per interventi di **manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche** (*Sport bonus*).

Le disposizioni in commento prevedono inoltre che per gli anni **2022, 2023 e 2024** gli **utili delle Federazioni Sportive Nazionali** derivanti dall'esercizio di attività commerciale **non concorrano** a formare il reddito imponibile ai fini **IRES** e il valore della produzione netta ai fini **IRAP**, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive **destinino almeno il 20%** degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle **infrastrutture sportive**, dei **settori giovanili** e della pratica sportiva dei **soggetti con disabilità**.

VALORIZZAZIONE PICCOLI BORGHI E AREE INTERNE

Commi 353 - 356

Per **contrastare l'abbandono dei territori**, per gli esercenti **l'attività di commercio al dettaglio** e gli **artigiani** che:

- ◆ **iniziano;**
- ◆ **proseguono;**
- ◆ **trasferiscono;**

la propria **attività** in un **Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne** viene prevista la possibilità di beneficiare, per gli **anni 2022 e 2023**, di un **contributo⁶ per il pagamento dell'IMU** per gli immobili siti nei predetti Comuni.

Per le stesse finalità lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali possono **concedere in comodato beni immobili di loro proprietà**, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui sopra, per una **durata massima di 10 anni** nel corso dei quali il comodatario ha **l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari** a mantenere la **funzionalità dell'immobile**.

⁶ nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.



Le agevolazioni in esame si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento UE agli aiuti «*de minimis*».

BONUS CULTURA PER I DICOTTENNI – APP18

Commi 357-358

Per promuovere lo **sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale** verrà assegnata:

- ◆ a tutti i **residenti** nel territorio nazionale;
- ◆ in possesso, ove previsto, di **permesso di soggiorno** in corso di validità;
- ◆ nell'**anno di compimento del diciottesimo anno**;

una **carta elettronica**.

La carta è utilizzabile per **acquistare**:

- ◆ **biglietti per**
 - ✓ rappresentazioni **teatrali e cinematografiche**,
 - ✓ **spettacoli dal vivo**;
- ◆ **libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale**;
- ◆ **musica registrata e prodotti dell'editoria audiovisiva**;
- ◆ **titoli di accesso a**
 - ✓ **musei**,
 - ✓ **mostre ed eventi culturali**,
 - ✓ **monumenti**,
 - ✓ **gallerie**,
 - ✓ **aree archeologiche**,
 - ✓ **parchi naturali**;
- ◆ e per **sostenere i costi relativi a corsi di**
 - ✓ **musica**,
 - ✓ **teatro**,
 - ✓ **lingua straniera**.

Le somme assegnate con la Carta **non costituiscono reddito imponibile** del beneficiario e **non rilevano** ai fini del computo del **valore dell'ISEE**.

EFREM FERMO BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
CONSULENTE DEL LAVORO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

MISURE A SOSTEGNO DELL'AVVIO DEI CENTRI PER LA PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO

Commi 499 - 500

Viene istituito un **fondo** finalizzato ad **incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo**⁷, aventi ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro **reimpiego** mediante operazioni di:

- ◆ controllo,
- ◆ pulizia,
- ◆ smontaggio,
- ◆ riparazione,

che garantiscano l'ottenimento di **prodotti o componenti** di prodotti **conformi al modello originario**.

Per l'accesso al fondo di cui sopra le **imprese individuali** e le **società** che intendono svolgere le **attività di preparazione per il riutilizzo**, a seguito di iscrizione nell'apposito registro, presentano **l'istanza** per il **contributo a copertura parziale o integrale** dei **costi sostenuti per l'avvio dell'attività**, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e alle quantità dei rifiuti impiegabili.



L'**importo massimo** del contributo è pari ad **euro 60.000** per **ciascun beneficiario** e verrà attribuito in conformità con la disciplina dell'**Unione europea** in materia di **aiuti c.d. "de minimis"**.

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEI SETTORI ELETTRICO E DEL GAS NATURALE E RAFFORZAMENTO DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO E DEL GAS

Commi 506 e 509

Per contenere gli aumenti dei prezzi, registrati a partire dalla fine del 2021, nei settori elettrico e del gas naturale, viene previsto che le somministrazioni di **gas metano usato** per combustione:

- ◆ **sia per gli usi civili che industriali,**
- ◆ **contabilizzate nelle fatture emesse** per i consumi stimati o effettivi dei **mesi** di
 - ✓ **gennaio,**
 - ✓ **febbraio,**
 - ✓ **marzo,**

del **2022**, sono assoggettate all'**aliquota IVA del 5%**.

⁷ di cui agli artt. 181 e 214-ter del D.Lgs 152/2006.

Nel caso in cui dette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di **consumi stimati**, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla **differenza** derivante dagli **importi ricalcolati** sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, agli **stessi mesi** di gennaio, febbraio e marzo **2022**.

Viene poi previsto che, in caso di **inadempimento al pagamento delle fatture emesse nel periodo 01.01.2022-30.04.2022** nei confronti dei **clienti finali domestici** di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita delle utenze sono tenuti a offrire al cliente finale un **piano di rateizzazione**:

- ◆ di **durata non superiore a 10 mesi**;
- ◆ che preveda il pagamento delle singole rate
 - ✓ con una periodicità, e
 - ✓ **senza applicazione di interessi** a suo carico,

secondo le **modalità definite** dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Cordiali saluti

Studio ass.to

Basso – De Bortoli - Zambelli

EFREM FERMO BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
CONSULENTE DEL LAVORO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it